



Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

OBBLIGAZIONI SOLIDALI e DIRITTO SOSTANZIALE
COMPLESSITÀ SOGGETTIVA EX LATERE DEBITORIS E SOLIDARIETÀ PASSIVA: IDENTITÀ FUNZIONALE E
REQUISITI STRUTTURALI

ROMA, MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026
CORTE DI CASSAZIONE
AULA MAGNA E AULA VIRTUALE TEAMS A CURA DEL C.E.D.

LATO ESTERNO E LATO INTERNO NELLA SOLIDARIETÀ EX DELICTO: L'INDIVISIBILITÀ DELL'EVENTO DANNOSO E I LIMITI
DELLA DIVISIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE RISARCITORIA

EMILIO IANNELLO
Consigliere della Corte di cassazione

Lato esterno e lato interno nella solidarietà *ex delicto* L'indivisibilità dell'evento dannoso e i limiti della divisibilità della prestazione risarcitoria

Sommario

1. Alcune premesse: a) il nesso di causa nella responsabilità civile.....	2
2. (Segue): b) Il principio di equivalenza causale.	7
3. (Segue): c) concorso di cause naturali preesistenti.....	9
4. Concause umane e solidarietà dell'obbligo risarcitorio ex art. 2055 cod. civ.....	11
5. Solidarietà nel rapporto esterno.	13
6. Unicità del danno-conseguenza o del danno-evento?.....	18
7. Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità.	20
8. Il regresso interno. Presupposti del regresso tra corresponsabili ex art. 2055, secondo e terzo comma, cod. civ.	25
9. La rivalsa della struttura sanitaria nella responsabilità sanitaria.....	38

1. Alcune premesse: a) il nesso di causa nella responsabilità civile.

Un discorso sulle obbligazioni solidali *ex delicto* richiede anzitutto che ci si intenda sulla struttura dell'illecito civile e sul ruolo che in essa svolge il nesso di causa. Se ne accenna rapidamente in questa sede nei limiti di quanto è funzionale alla trattazione del tema assegnato.

Secondo ormai pacifica acquisizione tale ruolo si declina in una duplice direzione:

1) da un lato la relazione tra *la condotta* (o altro elemento individuato dal criterio normativo di imputazione: es. *la cosa in custodia* nel caso di cui all'art. 2051 cod. civ.) e *l'evento di danno*: è questa la relazione eziologica che si suole definire come *causalità materiale*;

2) dall'altro la relazione tra *l'evento di danno* e *le conseguenze dannose risarcibili*, nella quale si identifica la c.d. *causalità giuridica*.

L'accertamento del nesso di *causalità materiale* pone a sua volta un problema c.d. di *struttura* (l'individuazione, cioè, della astratta regola relazionale che

consenta di stabilire che una data connessione tra un dato fatto e un altro, l'evento dannoso, sia qualificabile quale relazione causale) ed uno c.d. di *funzione* (l'individuazione, cioè, dei criteri probatori da applicare nel processo per dimostrare la sussistenza, nel caso specifico, del predetto nesso).

In questa sede mette conto solo accennare al primo aspetto (1).

Come noto, è inutile ricercare l'indicazione delle *regole di struttura* tra le norme del codice civile. Gli artt. 1227 (richiamato dall'art. 2056 cod. civ.) e 2043 c.c. strutturano, rispettivamente, il rapporto tra fatto - doloso o colposo - ed evento - dannoso - in termini di "cagionare", senza ulteriori specificazioni, mentre l'art. 1223 c.c. si riferisce al nesso di condizionamento che lega non la condotta all'evento, ma l'evento/inadempimento ai danni/conseguenza, dei quali predica, a fini risarcitori, il necessario carattere di "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento o del ritardo (gli artt. 1223 c.c. e ss. dettano regole attraverso le quali il legislatore, presupponendo già risolto il problema dell'imputazione, si preoccupa soltanto di determinare l'estensione della stessa, risolvendo, così, un problema che non è più di causalità materiale, ma di ammontare del danno risarcibile).

Si suole dunque individuare negli artt. 40 – 41 c.p. la fonte normativa per la individuazione delle regole causali di struttura.

A ben vedere, tuttavia, anche in tal caso ci troviamo di fronte a regole

¹ Quanto al secondo (*principi causali di funzione*) è utile, tuttavia, anche in questa sede rammentare quella che è la giustificazione assiologica che sta alla base della nota applicazione, in ambito di responsabilità civile, del criterio probatorio del *più probabile che non*, a differenza di quello richiesto in ambito penale dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*. Come osserva F. Stella (*A proposito di talune sentenze civili in tema di causalità*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. civ.* 2005, p. 1188), citando la *dissenting opinion* del giudice Harlan rispetto alla celebre decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti «in re Winship» del 1970 che per la prima volta adottò il criterio dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*», la regola della prova «*al di là del ragionevole dubbio*» in ambito penale «è radicata nel profondo di una determinazione fondamentale di valore della nostra società, per la quale è molto peggio condannare un innocente che lasciare libero il colpevole», mentre «in una causa civile tra due parti per ragioni di risarcimento del danno, una sentenza errata in favore dell'attore non sembra più grave di una sentenza errata in favore del convenuto, onde la formula della preponderanza dell'evidente sembra particolarmente adatta perché richiede semplicemente che il giudice sia convinto che l'esistenza di un fatto sia più probabile della sua non esistenza». Invero, «il baricentro della disciplina penale con riferimento al profilo causale del fatto» risulta «sempre e comunque rivolto verso l'autore del reato/soggetto responsabile, orbitando, viceversa, l'illecito civile (quantomeno a far data dagli anni '60) intorno alla figura del danneggiato» (Cass. 16/10/2007, n. 21619).

«mute» (2), incapaci, cioè, di dar risposta ai fondamentali interrogativi del *quando* e del *perché* (oltre che del *come*) possa legittimamente predicarsi l'esistenza di un rapporto di consequenzialità, sul piano normativo, tra l'azione (o l'omissione) e l'evento.

L'art. 40 c.p., rubricato «*Rapporto di causalità*», stabilisce, infatti, al primo comma che «nessuno può essere punito... se l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione», fissa poi, nel secondo, il principio di equivalenza fra il non fare ed il cagionare, ma discorre in definitiva solo di "conseguenze" al momento di individuare caratteri e peculiarità del nesso tra condotta ed evento.

Il successivo art. 41 c.p. si occupa del concorso di cause, stabilendone al primo comma, l'inidoneità ad escludere il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, per stabilire poi, in modo apparentemente superfluo, il principio dell'interruzione del nesso causale conseguente all'intervento di quella causa che si riveli «sufficiente da sola a determinare l'evento».

Il valore normativo che ad esse si assegna ai fini della individuazione della regola causale di struttura rimanda piuttosto a quella tra le numerose teorie causali elaborate dalla dottrina (3) che si ritiene con esse sia stata accolta dietro

² V. Cass. Sez. 3, 17/09/2013, n. 21255, in motivazione, par. 6.6.1. Secondo C. Brusco (*Il rapporto di causalità. Prassi e orientamenti*, Milano, 2012, p. 6) è, peraltro, un bene il silenzio serbato dal legislatore sul piano dogmatico, atteso che «se i legislatori si risolvono diversamente – nel senso che si azzardano a recepire legislativamente teorie sulla causalità o a disciplinare aspetti particolari della causalità – rischiano di rendere ancor più complesso l'accertamento della causalità giuridica». Per questa ragione l'A. trovava «molto discutibile che l'ennesimo progetto di riforma del codice penale, quello elaborato dalla commissione Nordio, accolga (all'art. 11 n. 2 del testo proposto di delega legislativa) una teoria sulla causalità, quella della condizione necessaria; operazione destinata a provocare difficoltà interpretative più che a risolverne».

³ Al riguardo, senza alcuna pretesa di completezza — del tutto velletaria e comunque impraticabile, risultando la letteratura giuridica, in argomento, pressoché sterminata — ci si limita alle seguenti essenziali indicazioni bibliografiche: ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, 1934, 18 ss. (rist. Padova 1960); BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, 2004; CANZIO, *La causalità tra diritto e processo penale: un'introduzione*, in *Cass. pen.* 2006 1971 ss.; CARCANO, *Brevi note sulle regole decisorie che governano il processo penale*, CP 2004, 811; DALIA, *Le cause sopravvenute interruttrive del nesso causale*, 1976; DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causa tra condizioni sufficienti e condizioni necessarie*, RIDPP 2002, 634; DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio". Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, RIDPP 1999, 32; FIANDACA, *Causalità (rapporto di)*, *Dig. pen.*, II, 1988, 119; FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale*, Bologna 2002; LICCI, *Teorie causali e rapporto di imputazione*, 1996; PUNZO, *Il problema della causalità materiale*, 1951; SINISCALCO, *Causalità (rapporto di)*, EdD, VI, 1960, 639; STELLA, *La nozione penalmente rilevante di causa*, RIDPP 1988, 1217; BRUSCO, *Il rapporto di causalità. Prassi e orientamenti*, Giuffrè Milano 2012.

al "non detto" della formulazione letterale, vale a dire il criterio *condizionalistico* o della *condicio sine qua non*.

In base a tale criterio l'interprete elimina mentalmente la condotta realmente tenuta dall'agente (o l'altro elemento normativamente indicato nella responsabilità oggettiva) dall'insieme degli antecedenti dell'evento e constata se – in simile scenario ipotetico – l'evento verrebbe ancora ad esistenza oppure no (4).

Il criterio è noto anche come di *equivalenza causale*, giacché secondo la teoria che lo propone, tutti i fattori necessari per il verificarsi di un evento sono tra loro equivalenti e causali nella stessa misura (5).

Anche tale criterio, tuttavia, finisce con il rivelarsi un «*significante vuoto*» (6) in assenza di contenuti di significato in base ai quali affermare che, senza l'azione (o il fatto tipico), l'evento non si sarebbe verificato. Da qui il necessario rinvio ad altri modelli ermeneutici che siano in grado di fornire gli strumenti necessari per dimostrare cosa accade dell'evento, una volta che l'azione sia appunto (ipoteticamente) venuta meno.

A tal fine la giurisprudenza penale, in modo pacifico dopo la fondamentale pronuncia di Cass. Sez. U. n. 30328 del 2002, Franzese (7), ha adottato il modello

⁴ La verifica della causalità secondo il criterio condizionalistico «*postula il ricorso al "giudizio controfattuale", articolato sul condizionale congiuntivo "se ... allora ..." (nella forma di un periodo ipotetico dell'irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protasi è contrario ad un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale "doppia formula", nel senso che: a) la condotta umana "è" condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l'evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana "non è" condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente mediante il medesimo procedimento, l'evento si sarebbe egualmente verificato*» (così, in motivazione, Cass. pen. Sez. U. 11/09/2002, n. 30328, Franzese).

⁵ Ciò sulla premessa che «*la causa di un fenomeno è il complesso delle sue condizioni*» e che l'efficacia causale di una condizione sussiste oppure no, non essendo per natura graduabile, in quanto «*concetto binario e non ordinatorio*» (MYLONOPOULOS, *Komparative und Dispositionsbegriffe im Strafrecht*, Frankfurt a.M., 1998), citato in AA.VV., *Il sistema penale*, a cura di C.E. PALIERO, Giappichelli Torino 2024, pag. 197

⁶ G. TRAVAGLINO, *La questione dei nessi di causa*, Milano 2012, p. 40. Già la dottrina penalistica (STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, II ed., Milano, 2000, *passim*) aveva evidenziato come la teoria condizionalistica sia bisognosa di integrazione per poter effettivamente spiegare la causalità, assolvendo alla sua funzione imputativa. Più precisamente si è osservato che «*la formula della condicio sine qua non permette all'interprete di costruire lo scenario controfattuale attraverso il procedimento di eliminazione mentale applicato alla condotta tenuta in concreto dall'agente, ma non è di per sé in grado di dimostrare cosa accade dell'evento, una volta che l'azione sia appunto (ipoteticamente) venuta meno*» (AA.VV., *Il sistema penale*, cit., pag. 198).

⁷ Cass. pen., Sez. U., 11/09/2002, n. 30328, imp. Franzese, in *Riv. pen.*, 2002, p. 885 ss.; in *Corr. giur.*, 2003, p. 348 ss., con nota di Di Vito; in *Nuova giur. civ. comm.* 2003, p. 246 ss., con nota di Capeccchi; in *Dir. e formazione*, 2003, p. 537 ss. con nota di Gremigni Francini; in *Stud. jur.*, 2003, p. 252 ss.; in *Cass. pen.*, 2003, p. 1175 ss., con note di Blaiotta, Di Salvo, Massa; in *Dir. e giust.*, 2002, p. 21 con nota di Pezzella; in *Foro it.* 2002, II, c. 601 ss., con nota di

della *sussunzione del fatto sotto leggi scientifiche* (c.d. *concezione nomologico-deduttiva*), ritenuto l'unico in grado di assicurare, attraverso la riconduzione del caso concreto entro un insieme generale di tipi di accadimenti accuratamente esaminati e valutati sotto il profilo scientifico, una spiegazione del *perché* dell'evento legittimamente utilizzabile per il diritto penale.

Nella giurisprudenza civile della S.C. il punto di approdo in argomento è tuttora stabilmente rappresentato da Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 576, che, quanto ai principi causali di struttura, pur muovendo dal criterio condizionalistico proprio della giurisprudenza penale, vi introduce però una importante variante in funzione limitatrice del novero delle cause rilevanti per il diritto (civile): deve infatti trattarsi di un nesso connotato da c.d. *regolarità causale*, occorrendo al riguardo apprezzare, secondo valutazione da compiersi *ex ante* secondo una c.d. *prognosi postuma*, la «*prevedibilità oggettiva*» dell'evento; si deve cioè accertare se, al momento in cui è avvenuta l'azione, era del tutto imprevedibile che ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza.

Tale valutazione *ex ante* — si precisa — non coincide con il giudizio di accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo, dal momento che tale *prevedibilità obbiettiva* va esaminata in astratto e non in concreto ed il *metro di valutazione* da adottare *non è quello della conoscenza dell'uomo medio* ma delle *migliori conoscenze scientifiche del momento*; in altri termini ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile non da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento.

Tali principi continuano a rappresentare, come s'è detto, stabile punto di riferimento nella giurisprudenza civile della S.C. (8).

Di Giovine; in *Riv. pen.*, 2003, p. 247 ss., con nota di Iadecola; in *Dir. pen. e proc.*, 2003, p. 50 ss., con nota di Di Martino; in *Danno e resp.*, 2003, p. 195 ss. con nota di Cacace.

⁸ V. da ultimo Cass. Sez. U. 29/08/2024, n. 23332, in motivazione, secondo cui «*il concetto da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di spiegazione causale è che il nesso di causalità materiale va apprezzato in base al criterio condizionalistico*», il quale «*va temperato - per evitare i rischi della sovracausalità - da due limiti: il limite della c.d. "imprevedibilità oggettiva" ... e quello dello scopo della norma violata ...*». V. anche Cass. 08/05/2024, n. 12497, in motivazione: «*Principi causali strutturali adottati dalla giurisprudenza civilistica (a differenza di quella penalistica, a tutt'oggi fondata sulla teoria condizionalistica) sono quelli della regolarità*

Non mancano, però, in alcune recenti pronunce segnali che denunciano la consapevolezza della intrinseca debolezza di un tale riferimento, considerato non a torto quasi un ossimoro, osservandosi che il giudizio probabilistico di spiegazione causale dovrebbe tener conto delle uniformità naturali e sociali che sono oggetto del patrimonio di conoscenze umane al tempo in cui il giudizio viene reso e non con riferimento all'epoca dell'azione o omissione oggetto di valutazione ⁽⁹⁾ e che per converso l'accertamento *ex ante* finisce con il sovrapporre la valutazione dell'esistenza del nesso causale alla valutazione esigibile al momento dell'azione, e dunque al profilo della colpa.

2. (Segue): b) Il principio di equivalenza causale.

Nello studio delle obbligazioni solidali *ex delicto* rilievo centrale assume il principio di *equivalenza causale*, enunciato dall'art. 41, primo comma, cod. pen., ai sensi del quale «*Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento*»: il nesso causale non è escluso dal concorso di altre condizioni (*concause*) preesistenti, simultanee o

causale, integrata, se del caso, in relazione alle singole fattispecie concrete, da quelli dell'aumento del rischio e dello scopo della norma violata». V. altresì Cass. 28/03/2024, n. 6429 (in *Danno e Resp.*, 2024, 6, 721, con nota di Tognatti) che, in applicazione del criterio dello *scopo della norma violata*, ha escluso che l'epatite da virus HCV contratta a seguito di emotrasfusione eseguita in sede di intervento chirurgico determinato dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, possa costituire concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il detto sinistro, rilevando che «*l'esistenza del requisito soggettivo della colpa sotto il profilo delle regole della circolazione stradale non vale ad estendere, sul piano eziologico, la responsabilità per l'evento dannoso cagionato dalla condotta quale soggetto agente nella detta circolazione, indubbiamente ipotizzabile, alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell'infezione, che la regola violata non mirava a prevenire*».

² V. Cass. 11/07/2017, n. 17084, in motivazione, ove si premette che il centro di gravità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite è l'unicità dell'evento lesivo e che alla medesima conclusione delle Sezioni Unite è possibile pervenire attraverso un diverso percorso argomentativo, liberato dalla nozione di prevedibilità; ciò in quanto, ai fini del rapporto fra Sezione Semplice e Sezioni Unite ai fini di cui all'art. 374, terzo comma, c.p.c., quello che importa è la condivisione del medesimo principio di diritto, cui può pervenirsi anche mediante processi argomentativi diversi, in ciò realizzandosi quella che è stata definita «*nomofilachia dinamica*», quale capacità di adattamento e di stabilità («*resilienza*» si suole oggi definire) dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite alle mutevoli esigenze di un ordinamento in costante evoluzione; ma v. già Cass. 18/04/2005, n. 7997. V. anche, in sede dottrinale, Scoditti, *Danno da cose in custodia*, in *I Tematici* di EdD, vol. VII, *Responsabilità civile*, Giuffrè Milano 2024, pag. 289. Nello stesso senso si era sostanzialmente espresso, in precedenza, Travaglino, *La questione dei nessi di causa*, cit., cap. II, il quale osservava che «*I passi della sentenza delle sezioni unite appena rivisitati accompagnano il lettore su di un'altalena interpretativa che, in un incessante dondolio, oscilla tra la prevedibilità soggettiva, la prevedibilità "oggettivo-normativa" e la probabilità tout court, generando una inestricabile liaison dangereuse che avviluppa l'elemento oggettivo dell'illecito nelle spire della soggettività, scorrendo insieme di probabilità e prevedibilità, di regola normativa e teoria interpretativa, di principi di struttura e disciplina di funzione*

sopravvenute.

Combinato con il criterio della *condicio sine qua non* se ne ricava che ciascun fattore è, per il diritto, causa dell'evento se presenta un ruolo logicamente essenziale, necessario, ineliminabile ai fini della realizzazione dell'evento, ancorché con esso concorrano altri fattori causali.

In presenza, dunque, di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi o succedentisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato.

Corollario di tale principio è che, se ciascuno di tali fatti concorre a causare l'evento, a ciascuno dei rispettivi responsabili incombe, nella presenza delle altre condizioni normativamente previste, l'obbligo di risarcire il danno per l'intero, in solido con gli altri responsabili e salvo regresso interno (art. 2055 cod. civ.).

Se, dunque, la causa umana ha svolto un ruolo, sia pur minimo, nella causazione dell'evento lesivo, questo andrà eziologicamente ad essa imputato per intero, ciò restando escluso solo nell'ipotesi in cui, eliminando la causa umana quale antecedente, il danno si sarebbe ugualmente prodotto ⁽¹⁰⁾.

E ciò sia che si tratti di **con-cause umane** sia che si tratti di **con-cause naturali**.

Con una sola eccezione, per il caso in cui a concorrere nella causazione dell'evento sia il fatto *colposo* del creditore/danneggiato (art. 1227, primo comma, cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), unica ipotesi in cui la causa concorrente comporta una proporzionale riduzione dell'obbligo risarcitorio in capo al responsabile.

Per converso, si ricava *a contrario* dallo stesso principio che deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezza il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esauendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, rivela l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li relega al rango di occasioni estranee.

¹⁰ Nel diritto anglosassone vale similmente la regola dell'*all or nothing* (anche nota come *thin skull rule*).

3. (Segue): c) concorso di cause naturali preesistenti.

Discende, come detto, dal principio di *equivalenza causale* che la ritenuta sussistenza di una causa naturale concorrente alla determinazione dell'evento, ma non tale da escludere ogni rilievo eziologico del fatto lesivo attribuito al preteso responsabile, non vale ad escludere l'imputabilità sul piano oggettivo dell'evento di danno.

Ciò non vuol dire, però, escludere ogni possibile eventuale rilievo della concausa naturale sul piano della determinazione delle conseguenze risarcibili effettivamente ascrivibili al responsabile del fatto umano causalmente concorrente alla determinazione dell'evento.

Vuol dire solo che tale rilievo non può apprezzarsi sul piano del nesso di *causalità materiale* (tra condotta o fatto imputabile ed evento lesivo), ma può invece e deve essere apprezzato sul piano del nesso di *causalità giuridica* (tra evento lesivo e conseguenze risarcibili).

Al riguardo la giurisprudenza della Terza Sezione Civile della S.C. ha svolto, dapprima **con la sentenza n. 15991 del 2011** ⁽¹¹⁾ e quindi, sulla scia di quella, con la **sentenza n. 28986 del 2019** ⁽¹²⁾, una importante opera di chiarificazione dogmatica e prima ancora concettuale che può sintetizzarsi nei seguenti passaggi:

— la distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica è «*l'unica in grado di offrire un'appagante soluzione al delicato problema del concorso tra cause umane e cause naturali*»; non lo sono invece le teorie c.d. unitarie della causalità

¹¹ Cass. 21/07/2011, n. 15991, in Corr. giur. 2011, 12, 1672, con nota di Bona, *La Cassazione rigetta il modello della causalità proporzionale con un decalogo impeccabile sulla valutazione degli stati pregressi*; *Danno e resp.* 2012, 2, 135, con nota di Nocco, *Rilevanza delle cause naturali e responsabilità proporzionale: un discutibile revirement della Cassazione*; *ivi*, 5/2012, con nota di Zorzit, *Il problema del concorso di fattori naturali e condotte umane. Il nuovo orientamento della cassazione*; *Nuova giur. civ. comm.* 2012, con nota di Pucella, *Concorso di cause umane e naturali: la via impervia tentata dalla Cassazione*; *ivi* 2018, p. 412, con nota di Frenda, *Concausa naturale e concorso colposo del danneggiato: questioni analoghe, soluzioni opposte*.

¹² Cass. 11/11/2019, n. 28986, in *Nuova Giur. Civ.*, 2020, 2, 292, con nota di Pucella, *Il concorso di cause umane e cause naturali: responsabilità e risarcimento tra concause di "lesione" e concause di "menomazione"*; *Danno e Resp.*, 2020, 1, 27, nota di Amram, *La persona, le "forzose rinunce" e l'algebra: qualche considerazione all'indomani delle sentenze di San Martino 2019*; *Studium juris*, 2020, 6, 750. V. anche Cass. n. 5737 del 2023; n. 26851 del 2023; n. n. 34427 del 2023; n. 5632 del 2023

e l'isolato precedente contrario di Cass. n. 975 del 2009 ⁽¹³⁾ che aveva ammesso una limitazione equitativa dei diversi apporti causali già sul piano della imputazione oggettiva dell'evento di danno;

ciò in quanto:

a) il giudizio equitativo concerne la liquidazione del danno (art. 1226 c.c.), non l'accertamento delle sue cause;

b) l'accertamento del nesso di causa non può che avere per esito l'accertamento della sua sussistenza o della sua insussistenza, sicché è inconcepibile un suo «frazionamento»;

c) l'infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno è confermata indirettamente dall'art. 1227, comma primo, cod. civ..

— collocando l'analisi sul piano, l'unico appropriato, della causalità giuridica, con particolare riguardo alla ipotesi del danno da lesione del diritto alla salute, viene in rilievo anzitutto la distinzione tra concause di lesioni e concause di menomazioni, la quale discrimina a seconda del momento in cui ricade la causa preesistente: se in quello della determinazione dell'evento lesivo (lesione) o in quello della causazione del danno conseguenza (menomazione);

— le prime (concause di lesioni), in base al principio dell'equivalenza causale, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità; l'autore del comportamento imputabile risponderà per intero delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo, ancorché a quest'ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (come nel caso di scuola dell'emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita: principio del *nothing or all o thin skull rule*);

— quanto alle seconde (concause di menomazioni) occorre ulteriormente distinguere tra menomazioni policrone coesistenti e menomazioni policrone

¹³¹³ Cass., Sez. 3, 16/01/2009, n. 975, in *Danno e Resp.*, 2010, 4, 372, con nota di Capecchi, *Efficienza delle concause e attribuzione della responsabilità - il revirement della corte di cassazione sulla interpretazione dell'art. 2055 c.c.: si apre una nuova stagione nel rapporto tra nesso causale e risarcimento del danno?* e di Tassone B., *Efficienza delle concause e attribuzione della responsabilità - il frazionamento della responsabilità secondo la cassazione e in prospettiva di comparazione*; in *Corriere Giur.*, 2009, 12, 1653, con nota di Bona, *"Più probabile che non" e "concause naturali": se, quando ed in quale misura possono rilevare gli stati patologici pregressi della vittima.*

concorrenti:

- le prime (*menomazioni policrone coesistenti*) sono quelle che interessano differenti distretti anatomici o funzioni organiche, di tal che il loro effetto invalidante rimane distinto e non interdipendente: gli stati patologici o menomazioni preesistenti di tal tipo, per il principio di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), non incideranno pertanto sulla determinazione delle conseguenze che andranno risarcite dall'autore del comportamento imputabile (esempio della perdita delle dita di una mano in soggetto nefropatico);

- le seconde (menomazioni policrone concorrenti) sono al contrario quelle che colpiscono tutte il medesimo apparato od organo o concernono più arti od organi sinergici o aventi comunque affinità funzionale e sono dunque tali per cui comportano, di regola, una variazione incrementativa dell'effetto invalidante e dunque del grado di inabilità della menomazione preesistente (classico esempio della perdita dell'unico occhio residuo in soggetto «monocolo»);

— è solo per questa seconda sotto-ipotesi (menomazioni policrone concorrenti) che si pone dunque, effettivamente, un problema di causalità giuridica, ossia di (limiti di) ascrivibilità degli effetti invalidanti (e dunque del danno risarcibile) complessivi all'autore della condotta lesiva.

4. *Concause umane e solidarietà dell'obbligo risarcitorio ex art. 2055 cod. civ..*

Sensibilmente diversa, ma ne è ben comprensibile la ragione, è la disciplina ricavabile dal sistema nell'ipotesi in cui a concorrere con il fatto del preteso responsabile siano *concause umane*, ovvero *fatti dannosi* imputabili ad altro o altri soggetti.

Anche in tal caso, a ben vedere, è bensì possibile un bilanciamento del peso dei rispettivi contributi causali ai fini della commisurazione dei rispettivi obblighi risarcitori e, come vedremo, la disciplina positiva lo contempla, regolandone modalità ed effetti.

Vi è però una fondamentale differenza.

Il bilanciamento non riguarda, di regola, il rapporto esterno tra responsabile (o responsabili) e danneggiati (salvo, come già detto, il caso in cui la concausa umana sia rappresentata dal fatto colposo dello stesso danneggiato: artt. 1227,

primo comma, e 2056 cod. civ.); riguarda piuttosto i rapporti interni tra i responsabili.

Ciò, peraltro, ove se ne faccia questione in dipendenza di espresse domande di regresso.

Va rammentato, al riguardo, sul piano processuale, che la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ossia della ripartizione interna delle singole responsabilità ai sensi dell'art. 2055, secondo e terzo comma, può essere oggetto di esame del giudice solo se alcuno dei condebitori agisce in regresso verso gli altri ⁽¹⁴⁾, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio o abbia comunque rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del coresponsabile convenuto ⁽¹⁵⁾.

Di regola, dunque, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito — convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore — neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunciato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere — ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto — delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., delle «domande», nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli

¹⁴ Cass. n. 18497 del 2006; n. 23581 del 2010; n. 12957 del 2021; in dottrina v. C.M. Bianca, *Diritto civile, V. La responsabilità*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2020, p. 625

¹⁵ Cass. 21 settembre 2007, n. 19492; Cass. 20 giugno 2008, n. 16810

danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità ⁽¹⁶⁾.

La distinzione della duplice direzione nella quale si dipana la disciplina delle obbligazioni plurisoggettive *ex delicto*, trova riconoscimento testuale nella struttura dell'art. 2055 cod. civ., che dedica, infatti, ben distinte disposizioni, da un lato, primo comma, al rapporto esterno tra corresponsabili e danneggiati, dall'altro, secondo e terzo comma, al rapporto interno tra i vari coobbligati (secondo e terzo comma).

Tale è la disciplina ricavabile dall'art. 2055 cod. civ. a mente del quale:

«Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali».

5. Solidarietà nel rapporto esterno.

Regola fondamentale nel **rapporto esterno** tra corresponsabili e danneggiato è, dunque, quella dettata dal primo comma, il quale enuncia il principio solidaristico in base al quale tutti i soggetti cui i diversi fattori causali sono imputabili risponderanno nei confronti del danneggiato, in solido, per l'intero.

La norma presuppone già risolto il problema dell'imputazione dell'illecito sul piano della causalità materiale ed è diretta a regolarne gli effetti con riferimento alla peculiare ipotesi della obbligazione risarcitoria e del concorso di più

¹⁶ Cass. 29/04/2006, n. 10042, Rv. 588739; v. anche Cass. 27/03/2018, n. 7543, non massimata

responsabili.

Tale regola si risolve nella trasposizione nel settore della responsabilità aquiliana, del principio di solidarietà, avente portata generale nel nostro ordinamento positivo (art. 1294 c.c.).

Tale trasposizione porta con sé i dubbi e le incertezze nascenti dalle diverse opzioni esegetiche e ricostruttive che già, come noto, distinguono gli interpreti della disciplina codicistica delle obbligazioni plurisoggettive e ne prospettano anche di nuovi e peculiari, legati alla peculiare categoria di obbligazioni alla quale essa è applicata.

Così, ad es., secondo l'opinione prevalente in dottrina, propensa a tenere distinti i singoli rapporti obbligatori, la solidarietà rispetto al danneggiato è la naturale conseguenza, sul piano civilistico, del principio di *equivalenza causale* ⁽¹⁷⁾.

Secondo altra opinione, invece, il principio di causalità a cui si ispira l'art. 2055 cod. civ., nel suo complesso considerato, non va ricercato nel primo comma, ma può desumersi dai commi successivi, che — sia pure in sede di regresso — tendono a adeguare la «*quota*» di responsabilità dei singoli coautori del fatto illecito alla «*misura*» della loro partecipazione alla produzione dell'evento dannoso. Coerentemente, il primo comma — lungi dall'essere espressione della teoria della *conditio sine qua non* — varrebbe a unificare, nell'interesse del danneggiato, le varie «*quote*» di responsabilità in una inscindibile corresponsabilità solidale, che si traduce in un'obbligazione soggettivamente complessa avente per fonte unitaria «*il fatto dannoso ... imputabile a più persone*» ⁽¹⁸⁾.

Riflesso di tali diverse impostazioni si ha nella pratica giudiziaria in tema di rimedi conservativi della garanzia patrimoniale, alla seconda in particolare potendo ascrivere, ad es., quella giurisprudenza di merito che, sull'implicito presupposto della unicità del rapporto obbligatorio plurisoggettivo, ritiene che l'accertamento del pericolo di non soddisfacimento del credito, ai fini del

¹⁷ V. in dottrina Forchielli P., *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960, p. 96

¹⁸ Busnelli F.D., *L'obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici*, Milano 1974, p. 136 ss.. V. anche Bigliazzi Geri L. – Breccia U. – Busnelli F.D. – Natoli U., *Diritto civile. 3. Obbligazioni e contratti*, Utet Torino 1989, p. 725

sequestro conservativo sui beni di un coobbligato inadempiente, è subordinato alla sussistenza di analogo pericolo in capo agli altri condebitori ⁽¹⁹⁾, con ciò perdendo di vista lo scopo che tradizionalmente si assegna alla regola della solidarietà dal lato passivo di favorire il danneggiato/creditore mediante il rafforzamento della tutela del suo diritto al risarcimento.

Sul punto mette conto rammentare che ad opposta visione è ispirata la giurisprudenza della cassazione in tema di revocatoria ordinaria, costante nell'affermare che in caso di pluralità di debitori assoggettati ad azione revocatoria, anche quando siano stati parti di un unico negozio dispositivo attaccato con la revocatoria, la valutazione relativa all'*eventus damni* va compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, per accertare se l'operazione posta in essere li renda meno idonei a soddisfare le legittime pretese dei creditori, ovvero se essi, per la loro consistenza, rimangano comunque più che sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori senza aggravarne la condizione, non potendosi assumere che la condizione del creditore rimanga invariata qualora sia tenuto, per avere piena soddisfazione, ad escutere più soggetti distinti. E ciò anche alla stregua della facoltà del creditore nella solidarietà passiva, di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati (Cass. n. 25883 del 2023; n. 2351 del 2017).

Questione, invece, propriamente legata alla categoria delle obbligazioni *ex delicto* è quella della individuazione dei presupposti in presenza dei quali sorge il vincolo di solidarietà rispetto alla obbligazione risarcitoria.

Al riguardo è risalente e tralaticciamente affermato nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui «***l'unicità del fatto dannoso*** richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito ***va intesa in senso non assoluto, ma relativo***, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da

¹⁹ Così Trib. Roma, ord. 11 giugno 2015, in https://www.ilcaso.it/sentenze/processo_civile/13162/cookiePolicy sul rilievo che «l'obbligazione solidale dà luogo ad un'unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito/debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio)» (citati in motivazione i conformi precedenti di Trib. S.M. Capua a Vetere, 20 gennaio 2014; Trib. Milano 22 ottobre 1997; Trib. Bari 13 marzo 1996; Trib. Cuneo 18 marzo 1954)

*più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, **sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza**, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno» (20).*

Alla luce di tale principio, può dirsi pacificamente acquisita l'affermazione che il fatto dannoso unico a fondamento dell'obbligazione solidale non è, nella struttura dell'illecito civile, la *condotta* (o l'altro elemento individuato dal criterio normativo di imputazione: es. la cosa in custodia nel caso di cui all'art. 2051 cod. civ.), potendo trattarsi anche di condotte (o fatti o cose) diverse e indipendenti l'una dall'altra (21).

È altresì acquisito che la solidarietà possa coinvolgere soggetti cui la responsabilità è imputata a diverso titolo (extracontrattuale e contrattuale).

È pure comunemente accettata l'irrilevanza, nel rapporto esterno, della graduazione di colpa:

– *«La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti» (22);*

– *«In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più*

²⁰ Cfr. ex multis Cass. n. 7507 del 2001; n. 13272 del 2006; n. 17397 del 2007; n. 6041 del 2010; n. 20192 del 2014; n. 18899 del 2015; n. 18753 del 2017; n. 23450 del 2018; n. 1070 del 2019; n. 6939 del 2019; n. 9324 del 2019; n. 19505 del 2019; n. 22164 del 2019; n. 22515 del 2019; n. 22524 del 2019; n. 25780 del 2019; n. 25919 del 2019; n. 27612 del 2019; n. 28987 del 2019; n. 33413 del 2019; n. 7016 del 2020; n. 25285 del 2020; n. 26188 del 2020; n. 1842 del 2021; n. 21833 del 2021; n. 24045 del 2021; n. 26954 del 2021

²¹ V. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12957 del 13/05/2021, Rv. 661390; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021; Sez. L Ordinanza n. 11116 del 03/09/2021; Sez. L Ordinanza n. 24405 del 13/09/2021

²² Cass. Sez. 3, ord. n. 547522/02/2023, Ma v. già Cass. Sez. 3 n. 5312 del 16/11/1978; Sez. 3, n. 922 del 09/02/1980; Sez. 3, n. 7118 del 29/08/1987; Sez. 3 n. 2692 del 14/03/1991; Sez. 3, n. 10201 del 29/11/1994; n. 6599 del 07/07/1998;

possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerge la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello, che aveva riconosciuto il diritto ex art. 1916 c.c. della compagnia assicuratrice del natante attoreo, affondato durante il trasferimento da un porto ad un altro, di essere risarcita da tutti i responsabili del sinistro, tra cui l'impresa incaricata del trasferimento della barca, ancorché, in primo grado, l'azione in surroga fosse stata esercitata soltanto nei confronti di alcuni collaboratori dell'impresa di motonautica)» (23)].

È altresì pacifico che, per il carattere solidale della responsabilità, ciascun coobbligato è **tenuto per l'intero**; come si è detto, in virtù del principio di equivalenza causale (art. 41, primo comma, c.p.), in presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi o succedentisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta efficacia causativa del danno se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato; corollario di tale principio è che, se ciascuno di tali fatti concorre a causare l'evento, a ciascuno dei rispettivi responsabili incombe, nella presenza delle altre condizioni normativamente previste, l'obbligo di risarcire il danno per l'intero, in solido con gli altri responsabili e salvo regresso interno (art. 2055 cod. civ.).

Si ha solidarietà passiva, a norma dell'art. 2055 c.c., anche tra chi risponde per dolo o colpa e colui che risponde per responsabilità oggettiva o in via indiretta per il fatto altrui (24).

²³ Cass. n. 20170 del 2024

²⁴ Cass. n. 5971 del 2005; n. 15179 del 2024. In dottrina v. Gnani A., *La responsabilità solidale*, cit., p. 130 e s., anche nota 9; Franzoni M., *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile a cura di Franzoni*, t.

Al di là della apparente uniformità di tali affermazioni di principio, la loro declinazione ha nondimeno dato luogo, in taluni casi, a rilevanti contrasti, riflesso delle possibili diverse opzioni dogmatiche o visioni sistematiche di fondo, a loro volta certo favorite dalla non perspicuità del testo normativo.

6. Unicità del danno-conseguenza o del danno-evento?

Un primo problema riguarda l'identificazione, in positivo, del presupposto della solidarietà.

Escluso che esso sia l'unicità della condotta o del fatto causativo, ma nondimeno precisato, per converso che la connessione o più ancora il coordinamento tra le pur distinguibili condotte sono di solito indicati come collante sufficiente per determinare la solidarietà *ex delicto*, occorre anzitutto chiedersi se, in caso di condotte autonome, indipendenti e non coordinate, tale presupposto debba identificarsi nell'evento di danno o nel danno conseguenza (si pensi, ad es., ai danneggiamenti a porzioni diversi di un'autovettura o di un immobile).

Nel primo senso in dottrina si è espresso un Autore ⁽²⁵⁾, secondo il quale «viene in luce il ... profilo ... dell'ingiustizia, quale lesione dell'interesse meritevole di tutela. È il criterio di unicità della posizione soggettiva offesa dalle condotte ad unificare i risultati delle stesse entro un unico evento». Tesi, però, giustamente criticata da altro Autore ⁽²⁶⁾ sul rilievo che, nella sua absolutezza, essa finirebbe «per legittimare la solidarietà persino quando condotte non coordinate, e magari successive nel tempo, rechino pregiudizio ad un medesimo bene, come nell'ipotesi in cui tal uno tamponi un'autovettura nella parte posteriore ed altri, magari due mesi dopo, rechi danno con un taglierino alla carrozzeria della medesima autovettura».

Non emerge sul punto dalla giurisprudenza una specifica e argomentata

1, 2^a ed., Milano 2010, p. 133 e s.; D'Adda A., *Le obbligazioni plurisoggettive*, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Giuffrè, Milano, 2019, p. 48, nt. 122.

²⁵ Gnani A., *La responsabilità solidale*, in *Il codice civile. Commentario fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli*, Giuffrè Milano 2005, p. 164:

²⁶ D'Adda A., *Le obbligazioni plurisoggettive*, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Giuffrè, Milano, 2019, p. 42

affermazione di principio, tanto meno costantemente ribadita, e le soluzioni accolte rimangono piuttosto spesso legate alla considerazione delle diverse fattispecie concrete ⁽²⁷⁾.

Si esprime chiaramente nel senso del danno-evento Cass. n. 29841 del 2024 nella cui motivazione si afferma che «*il presupposto affinché operi la solidarietà è l'unicità del fatto dannoso, imputabile alla pluralità di condotte illecite, anche succedutesi nel tempo e di natura diversa, civilistica - extracontrattuale o contrattuale - o penalistica; fatto dannoso da assumersi, nel contesto stesso della responsabilità extracontrattuale, come danno-evento, ossia nella sua configurazione giuridica di (fatto - determinativo - di) danno risarcibile siccome ingiusto e, dunque, in quanto (fatto - causativo - della -) lesione di un diritto/interesse tutelato dall'ordinamento*» ⁽²⁸⁾.

Una impostazione simile può vedersi nella giurisprudenza spesso propensa a non distinguere i diversi contributi causali nel definire il ricorrere di un medesimo danno la giurisprudenza in tema di danno da diffamazione a mezzo stampa ⁽²⁹⁾.

Altre volte si usa il termine evento ma non è chiara l'intenzione di farlo con riferimento al significato proprio di evento lesivo dell'interesse giuridicamente rilevante o preso di mira dai contraenti (nel caso di responsabilità *ex contractu*) ⁽³⁰⁾.

Un approccio più analitico emerge da pronunce più recenti che hanno invece escluso l'applicabilità dell'art. 2055 cod. civ. in presenza di una pluralità di condotte causative di **danni autonomamente identificabili**.

²⁷ Osserva in tal senso D'Adda A., *op. ult. cit.*, p. 51, nt. 130 che «*In Italia è ... sovente elusa una riflessione approfondita circa i caratteri materiali del "medesimo danno". Secondo le evocate tesi "causalistiche" sarebbe infatti sufficiente a fondare la solidarietà l'accertamento della partecipazione causale di ciascun illecito alla produzione di un "risultato finale unitario", rinunciando ad indagare se nell'ambito di esso possano riscontrarsi pregiudizi "separabili"*»

²⁸ Cass., Sez. 3, ord. 29841 del 20/11/2024, non massimata. Si trattava di un caso in cui la direttrice di un ufficio postale era stata condannata nel giudizio di merito a corrispondere in regresso a Poste italiane le somme da questa dovute alla parte attrice quale controvalore di buoni fruttiferi postali risultati indebitamente riscossi da terzi. Il principio è affermato nella parte di motivazione con cui si rigetta il motivo di ricorso con il quale la parte destinataria dell'azione di regresso aveva dedotto che il diritto azionato non poteva più sussistere una volta che il legame giuridico tra i condebitori era venuto meno in conseguenza del licenziamento della dipendente. La motivazione, dunque, riposa essenzialmente sul rilievo che l'unicità del fatto dannoso non viene meno per l'intervenuto licenziamento della dipendente. Non vi era dunque una ragione pratica che ponesse la necessità di distinguere, ai fini in discorso, tra danno-evento e danno-conseguenza

²⁹ cfr. Cass. 02/07/1997, n. 5944; 21/06/2004, n. 11560

³⁰ Cass. Sez. 1, sent. n. 15687 del 21/06/2013

Cass. n. 26736 del 2024 ha in tal senso affermato che: «*Costituisce presupposto della solidarietà risarcitoria, ex art. 2055, comma 1, c.c., un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti; di conseguenza, **si esula dalla solidarietà in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili** (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura, di proprietà in parte del condominio e in parte del Comune, soggetto estraneo al giudizio - aveva liquidato il solo danno riconducibile ai beni di proprietà del primo, senza accertare se l'evento dannoso fosse unico oppure dipeso da autonome sequenze causali, riferibili al predetto ente comproprietario, ciascuna causativa di danni distinti e autonomamente identificabili) (31).*

7. Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità.

Pure l'affermazione, apparentemente pacifica, secondo cui la responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. può prodursi anche con riferimento ad eventi dannosi riferibili a condotte autonome e indipendenti ed a titoli autonomi di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) ha dato luogo a contrasti in relazione a peculiari fattispecie.

Un contrasto, in particolare, era sorto — all'interno della stessa Terza Sezione con pronunce coeve — in relazione a controversie aventi ad oggetto pretese risarcitorie azionate dai risparmiatori, che avevano visto dilapidati i propri risparmi affidati a società fiduciarie, nei confronti degli enti (MI.S.E. o Consob) tenuti alla vigilanza su tali società e riguardava la possibilità di estendere alla relativa azione, ex art. 1310, comma primo, cod. civ., l'effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione della domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale cui la società fosse sottoposta.

Un primo e maggioritario orientamento (32) aveva dato al quesito soluzione affermativa sul rilievo che occorre guardare al danno in concreto causato alla

³¹ Cass. Sez. 3, 15/10/2024, n. 26736, Rv. 672533 - 01

³² Cass. n. 17353/2017; Cass. n. 13365/2018; Cass. n. 27118/2018; Cass. n. 1070/2019; Cass. n. 22164/2019; Cass. n. 22524/2019; Cass. n. 7016 del 2020

parte danneggiata e non alla diversa natura del credito: *restitutorio* rispetto alla società finanziaria in fallimento, *risarcitorio* nei confronti dell'ente deputato alla vigilanza.

In particolare, Cass. 11/03/2020, n. 7060, ha osservato come la diversa natura del «*credito restitutorio*» (relativo al capitale investito) oggetto della insinuazione al passivo di cui si chiede integrale restituzione, e del «*credito risarcitorio*», fatto valere nei confronti di Consob, non costituisce valida ragione di discriminazione (circa l'operatività dell'estensione dell'effetto interruttivo ex art. 1310 cod. civ., n.d.r.), posto che non corrisponde alla giusta prospettiva di valutazione dell'azione proposta dagli investitori.

Non rileva -si è detto- né la diversità di *causa petendi* (essendo irrilevante che gli obblighi restitutori siano ricollegati a fatti costitutivi che prescindono dalla violazione di obblighi di condotta imputabili a titolo di dolo o colpa e dalla verifica di un danno ingiusto, e dunque prescindono dal titolo di responsabilità del soggetto tenuto alla restituzione), né la diversità del *petitum* (limitato, nella pretesa restitutoria, all'oggetto della prestazione in natura da ripetere od alla cosa determinata da recuperare od al controvalore di essi; esteso, invece, nella prospettiva risarcitoria, al ristoro integrale di una situazione patrimoniale -compromessa dalla condotta illecita- nella sua «*evoluzione dinamica*», da valutarsi, pertanto, non soltanto in relazione ai decrementi subiti, ma anche in relazione agli incrementi di valore che il patrimonio del danneggiato avrebbe potuto conseguire -con elevato grado di certezza ex art. 1223 cod. civ. in assenza dell'illecito)

Nella prospettiva di chi agisce, invero, il **risultato finale cui le due azioni tendono viene a sovrapporsi**, non solo nel caso in cui i fatti costitutivi delle domande si cumulino nella medesima fattispecie concreta, ma anche in quello in cui si abbia una **coincidenza tra la res oggetto della restituzione ed il pregiudizio patrimoniale arrecato dall'illecito civile**, con la conseguenza, in tal caso, che la evidenziata distinzione concettuale delle due azioni non consente di scindere l'oggetto dei due diritti di credito, che viene pur sempre -almeno in parte- ad **identificarsi nel minimo comune denominatore della reintegrazione della diminuzione patrimoniale corrispondente alla**

prestazione od al bene da restituire.

Anche in tali casi, dunque, secondo il citato arresto, deve essere ravvisata la unitarietà dell'evento pregiudizievole, idoneo a fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale previsto dall'art. 41 cod. pen., a produrre il medesimo *eventus damni*, tutte le volte in cui quest'ultimo, **nel suo atteggiarsi fenomenico**, implichi una effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione ed il danno risarcibile o comunque la continenza del primo nel secondo.

La diversità delle condotte illecite e dei soggetti che le hanno poste in essere, è circostanza del tutto indifferente alla integrazione della fattispecie di cui all'art. 2055 cod. civ., atteso che l'unica questione rilevante ai fini della responsabilità solidale dei soggetti che hanno contribuito alla produzione dell'*eventus damni*, attiene alla verifica del rapporto di causalità materiale, ex art. 41 cod. pen., tale per cui tutte le cause concorrenti, preesistenti, simultanee o sopravvenute, debbono ritenersi parimenti determinanti, ove non accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse.

Da tale orientamento dissentì però espressamente altro arresto, coevo all'ultimo citato (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4683), con il quale la Terza Sezione intese invece dare soluzione negativa alla questione suindicata, sul rilievo che il Ministero non risponde dell'obbligazione di restituzione dei capitali investiti, oggetto della domanda di ammissione al passivo dalla società finanziaria, ma risponde (a diverso titolo, e cioè ai sensi dell'art. 2043 c.c.) esclusivamente del danno causato agli investitori, in virtù di una specifica condotta propria, per non avere impedito lo svolgimento dell'attività finanziaria da parte della società divenuta insolvente.

Si osservò in quella occasione che il diritto risarcitorio fatto valere dagli investitori nei confronti del Ministero non solo è un diritto di natura diversa rispetto a quello fatto valere nei confronti della società (quale obbligata alla restituzione dei capitali investiti) in sede di ammissione al passivo, ma **ha anche un oggetto totalmente diverso**; non l'adempimento del contratto di amministrazione fiduciaria del denaro conferito alla società dall'investitore, ma il danno derivato ai singoli investitori dall'aver consentito, con l'omessa

vigilanza, che questi stipulassero tale contratto con una società inaffidabile, che ad esso non ha adempiuto (e nei limiti in cui non lo abbia fatto); sarebbe dunque **diverso non solo il fatto imputabile all'uno ed all'altro dei soggetti responsabili, ma anche il danno conseguente, a prescindere dalle interferenze che possano esistere in ordine al conseguimento della soddisfazione dei rispettivi (differenti) crediti**; la responsabilità risarcitoria del Ministero sussiste solo nella misura in cui il credito contro la società non possa trovare soddisfazione; ma ciò non comporta trattarsi del medesimo diritto, con solidarietà tra i diversi obbligati; il nesso tra i due diritti, che restano distinti e autonomi, e quindi tra le due azioni volte a farli valere in giudizio, si manifesta esclusivamente nella necessità di liquidare il danno, nell'azione di responsabilità, tenendo conto (eventualmente con un giudizio prognostico futuro) delle prospettive di recupero del credito contrattuale nei confronti della società.

Il contrasto, rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 18817 del 2021 ⁽³³⁾, è stato da queste risolto con sentenza n. 13143 del 2022 ⁽³⁴⁾ in favore del primo e prevalente orientamento.

È stato infatti enunciato il principio secondo cui *«Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 cod. pen., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni»*

³³ Cass. Ord. interl., 2 luglio 2021, n. 18817

³⁴ Cass. Sez. Un. 27 aprile 2022, n. 13143, in *Nuova Giur. Civ. Comm.* 2002, f. 5, p. 1065, con nota di Balbusso S.; in *Resp Civ. Prev.* 2022, fasc. 6, p. 1897 con nota di F. Greco, *Responsabilità solidale del Mise e interruzione della prescrizione dell'azione risarcitoria dei creditori di una fiduciaria in l.c.a.*; in *Pactum*, 2022, 4, p. 567-577, con nota di D'Adda A., *Inadempimento della società fiduciaria e solidarietà risarcitoria: il punto delle Sezioni Unite*; v. anche Cass. 07/07/2023, n. 19378; Cass. 22/10/2025, n. 28119; Cass del 17/06/2024, n. 16755, Rv. 671559;

In motivazione le Sezioni Unite hanno rilevato quella che «*da almeno sessant'anni si assume essere la caratteristica principale della regola dettata dall'art. 2055 cod. civ.*» e cioè che, «*al fondo della ricostruzione di un principio di solidarietà anche sul terreno della responsabilità civile, oltre che su quello dell'assunzione volontaria del vincolo (art. 1292 e seg. cod. civ.), è da individuare non già una comunanza di interessi alla prestazione dal lato dei soggetti, quanto piuttosto l'unificazione delle posizioni debitorie a cagione del principio dell'**equivalenza delle cause del danno***» e, correlativamente, «*la propensione del legislatore verso l'interesse del danneggiato a vedersi ristorato il danno subito in dipendenza di più concause*», «*cosa che ha indotto la norma a concentrarsi sul "fatto dannoso"*»; «*non rileva dunque l'unicità della fonte - contrattuale o meno - della responsabilità, ma solo l'unitarietà del fatto dannoso come base dell'obbligazione risarcitoria*».

Tale più estensivo orientamento, e la giustificazione teorica che ne sta alla base, hanno trovato conferma in diversi altri contesti che conviene qui brevemente ricordare:

– vi è responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. anche tra soggetti, alcuni dei quali tenuti a rispondere a titolo di responsabilità civile (contrattuale o extracontrattuale), ed altri tenuti alla restituzione ex 2033 c.c., purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo ⁽³⁵⁾;

– vi è solidarietà, in favore delle vittime di reati di stampo mafioso, tra i diversi soggetti che siano stati condannati al risarcimento per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso e lo Stato, titolare passivo dell'obbligo indennitario di cui alla l. n. 512 del 1999 ⁽³⁶⁾, sicché l'adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti;

– per Sez. 3 n. 29336 del 2024 il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun coresponsabile, in virtù del principio generale della solidarietà fra i

³⁵ Cass. Sez. 1 n. 5519 del 2024

³⁶ Sez. 3, n. 18127 del 2024

coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., essendo tenuto, a tal fine, solo ad indicare la sua qualità di trasportato, quale *causa petendi* della domanda, senza necessità di utilizzare formule sacramentali;

– Sez. 3 n. 9969 del 2025 ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi; la Cassazione ha ribadito che l'art. 2055 cod. civ. «*considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate*».

In tale ambito tematico, meritano di essere segnalate due pronunce afferenti al tema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno imputabile a più soggetti:

– Sez. 3, n. 16755 del 2024, in coerenza con i principi generali, ha rimarcato che la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c. ⁽³⁷⁾;

– secondo Sez. 1 n. 26711 del 2024 la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità.

8. Il regresso interno. Presupposti del regresso tra corresponsabili ex art. 2055, secondo e terzo comma, cod. civ.

Stabiliscono il secondo e il terzo comma dell'art. 2055 cod. civ.: «*Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, **nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.** / Nel dubbio, le singole colpe si*

³⁷ V. già, conf., Sez. 3 n. 22164 del 2019

presumono uguali».

Il criterio che, sul piano sostanziale, regola la divisione delle prestazioni risarcitorie tra i corresponsabili è dunque dettato dal secondo comma, ma esso rimanda necessariamente al modo in cui, nel contrasto tra le parti, è data prova degli elementi rilevanti (gravità della colpa ed entità delle conseguenze che ne sono derivate) e dunque ad una regola sottintesa di riparto dei relativi oneri, a base della quale, quale regola sussidiaria, è posta la presunzione di pari contribuzione al danno posta dal terzo comma.

Secondo pacifica interpretazione occorre, dunque, muovere da una presunzione *iuris tantum* di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, superabile dalla prova contraria, il cui interesse ed onere saranno dell'attore se pretende il rimborso di una somma superiore alla metà; saranno del convenuto se intende opporsi ad una richiesta pari alla metà, opponendo la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa, poiché trattasi di fatto impeditivo della presunzione di pari concorso di colpa ⁽³⁸⁾

È però proprio l'interpretazione dei detti presupposti e dei criteri del **riparto interno** della responsabilità a dar luogo alle maggiori difficoltà esegetiche. Ciò in particolare quando il concorso dei corresponsabili del danno si verifichi su base extracontrattuale e prescindendo dalla colpa, come nei casi di responsabilità indiretta per fatto altrui ex art. 2049 cod. civ..

Al riguardo — come si dirà — non si registrano ad oggi contrasti negli orientamenti della giurisprudenza di cassazione; non poche, tuttavia, sono le ragioni che inducono ad una revisione critica degli approdi esegetici.

Su tale questione la dottrina è da tempo divisa.

Da una parte si esclude l'azione di regresso nei confronti di chi non abbia partecipato al compimento dell'illecito ⁽³⁹⁾.

Altra dottrina contesta tale opinione, sul rilievo che essa favorirebbe

³⁸ Cass. n. 3626 del 10/02/2017; Cass. 11/11/2019, 28987, in motivazione

³⁹ Scognamiglio R., *Responsabilità per fatto altrui*, in NDI, XV, p. 692

ingiustificatamente il responsabile oggettivo, e propone di fare riferimento ad un criterio di distribuzione del rischio affidato al giudice ⁽⁴⁰⁾.

Altri, ancora, reputa applicabile il criterio della colpa nei rapporti tra "colpevoli" e "responsabili indiretti", mentre nei rapporti tra responsabili senza colpa andrebbe applicata la regola della solidarietà (1298, 1299 cc).

Secondo C.M. Bianca ⁽⁴¹⁾ occorre «*tenere ferma la regola specifica della corresponsabilità extracontrattuale, la quale sancisce il criterio della colpa e, in caso di sua concreta inapplicabilità per la mancanza di prova certa sulle rispettive colpe, sancisce il criterio dell'eguaglianza delle quote. Quindi, se si può escludere la colpa del responsabile oggettivo (es.: il proprietario della vettura risulta del tutto estraneo all'incidente), il carico dell'obbligazione graverà sul colpevole; se invece, permane il dubbio sulla concorrente colpa del corresponsabile (ad es.: il preponente avrebbe potuto usare una più rigorosa sorveglianza), il carico si ripartisce in quote eguali tra i corresponsabili*».

Si sostiene da altri che i criteri della «*gravità della colpa*» e dell'«*entità delle conseguenze derivate*», previsti dall'art. 2055, secondo comma, debbono essere applicati in modo congiunto e non alternativo, in quanto delineano un criterio valutativo complesso in vista della quantificazione della quota di ciascuno dei coobbligati ⁽⁴²⁾. Spetterebbe, quindi, al giudice, nel fissare le quote per la divisione interna, effettuare una valutazione complessiva dei fatti, tenendo in considerazione il grado di colpa e l'efficienza causale rinvenibile nell'azione di ciascun responsabile ⁽⁴³⁾. La colpa, si sostiene, deve essere interpretata in senso ampio comprensiva anche del dolo ⁽⁴⁴⁾, ed a prescindere da anacronistiche contaminazioni di tipo moralistico ⁽⁴⁵⁾.

Nella giurisprudenza della S.C. può dirsi tuttora incontrastato l'indirizzo

⁴⁰ Alpa G. – Bessone M., *I fatti illeciti*, p. 445

⁴¹ Bianca C.M., *La responsabilità* cit., p. 652

⁴² Pellecchia A., *La solidarietà nella responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 640

⁴³ De Acutis A., *La solidarietà nella responsabilità civile*, in RDC, 1975, 640; Salvi C., *Responsabilità extracontrattuale*, in *Enc. del Dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1255

⁴⁴ Giannini G. – Pogliani M., *La responsabilità da illecito civile*, Milano, 1996, 339

⁴⁵ Bussani M., *La colpa soggettiva. Modelli di valutazione della condotta nella responsabilità extracontrattuale*, Padova, 1991; Pellecchia A., *op. loc. cit.*

secondo il quale «*in tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultino per definizione estranei alla produzione del danno*» (46).

Tale indirizzo trae fondamento dal rilievo che nei confronti del responsabile per il fatto altrui, non essendo la sua una responsabilità per colpa, ma appunto indiretta per il fatto altrui, non è possibile applicare il criterio della graduazione della colpa trattandosi di soggetto per definizione estraneo alla produzione causale del danno. Nei casi di responsabilità per fatto altrui nessuna funzione economico giuridica sarebbe riscontrabile nell'azione di regresso a favore del coobbligato indiretto nei confronti di altro coobbligato indiretto: vertendosi sul diverso piano dell'assunzione della responsabilità da parte del coobbligato indiretto, terzo rispetto al fatto lesivo, al fine di soddisfare un interesse esclusivo del debitore autore del danno, unica azione di regresso esperibile dal coobbligato solidale indiretto sarebbe quella per l'intero nei confronti del debitore autore del danno, responsabile diretto del fatto illecito (arg. ex art. 1298, primo comma, cod. civ.).

In applicazione di tale principio ancora di recente è stato ribadito, ad es., che, nel caso di danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente-dipendente, (rispettivamente, ai sensi degli artt. 2054, comma terzo, e 2049 c.c.), ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di

⁴⁶ V. Cass. 16/12/2022 n. 36902; 08/10/2008, n. 24802; 05/09/2005, n. 17763; 12/02/1982, n. 856; 27/01/1967, n. 246; 07/12/1977 n. 5303

regresso l'uno contro l'altro e possono esperire, nello stesso o in separato giudizio, azione di rivalsa contro l'autore del fatto dannoso per l'intero importo pagato al terzo danneggiato (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ommesso l'esame della domanda, proposta dalla società datrice di lavoro e proprietaria dei mezzi, nei confronti dei conducenti-dipendenti responsabili del sinistro occorso, a corrisponderle le somme che essa società sarebbe stata tenuta a versare all'Inail, surrogatosi nei diritti dei danneggiati)⁽⁴⁷⁾.

Come s'è accennato, però, emergono dalla casistica segnali di insoddisfazione riguardo al fondamento ed alla tenuta sistematica di un tale principio.

Meritano di essere segnalate in tal senso una serie di pronunce avutesi a partire dalla fine del 2022 sui numerosi ricorsi relativi alla tragica vicenda degli eventi franosi di vaste dimensioni che, tra il 5 e il 6 maggio 1998, colpirono le aree urbane di Sarno e altri comuni campani, causando la morte di centotrentasette persone⁽⁴⁸⁾.

Per tali eventi era stata riconosciuta la penale responsabilità del sindaco per omicidio colposo plurimo e, in sede civile, nelle varie cause di danno separatamente proposte dai vari congiunti delle numerose vittime, si era avuta la condanna al risarcimento dei danni, in solido con questo e con il Comune, anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Interni, dei quali ultimi però i giudici di merito avevano rigettato la domanda di regresso nei confronti del Comune, proprio perché ritenuto responsabile civile solo indiretto (ex art. 28 Cost.), a prescindere dalla colpa e dalle regole di causalità del fatto.

Di tale ultima statuizione le Amministrazioni statali si dolsero con altrettanti ricorsi tutti affidati a due motivi: con il primo si censurava la premessa qualificatoria della responsabilità solo indiretta del Comune, invece che diretta; con il secondo, subordinato, si contestava invece per l'appunto l'esegesi dei commi secondo e terzo dell'art. 2055 cod. civ., negandosi che da tali norme

⁴⁷ Cass. n. 6716 del 13/03/2024

⁴⁸ Cass. n. 35020, n. 35419, n. 35872, n. 36902 del 2022, n. 365 del 2023 e nn. 865, 2551, 2553, 2555, 2569, 2571, 4614, 4768, 4770, 4772 del 2024

potesse fondatamente trarsi l'esclusione del regresso nei confronti dei responsabili indiretti o per fatto altrui.

Nell'argomentare tale secondo motivo l'Avvocatura osservò come la sentenza impugnata, infatti, avrebbe indebitamente trasposto nella responsabilità aquiliana la logica propria dell'azione di regresso nelle obbligazioni solidali da contratto (art. 1298 c.c.), sottolineando la diversità ontologica tra obbligazioni da contratto e da fatto illecito e l'autonomia sistematica dell'art. 2055 c.c. rispetto alla disciplina dell'art. 1298 c.c..

Sostenne invece che:

– nella responsabilità extracontrattuale, la solidarietà non è "voluta", ma deriva dall'evento dannoso e dalla pluralità di centri di imputazione, talvolta collegati da posizioni di garanzia, poteri di controllo o di gestione;

– nei casi di responsabilità per fatto altrui (precettori, committenti, datori di lavoro, enti ex art. 2049 c.c.), la responsabilità del soggetto "preponente" ha un *quid pluris* di natura anche punitiva o di controllo sull'operato dell'autore materiale, che giustifica la possibilità di accertare, nei rapporti interni, i confini delle rispettive responsabilità di tutti i coobbligati, secondo la regola che «nessuno può rispondere oltre il limite di ciò che gli sia oggettivamente addebitabile»;

– in tale prospettiva l'art. 2055, secondo comma, c.c. andrebbe interpretato come norma generale applicabile a tutte le ipotesi di concorso di più responsabili del medesimo fatto dannoso, indipendentemente dal titolo (fatto proprio colpevole, responsabilità oggettiva, responsabilità per fatto altrui), dovendosi intendere la "colpa" ivi menzionata in senso atecnico, quale imputabilità oggettiva, e riconoscendo, accanto ad essa, l'autonomo criterio dell'"entità delle conseguenze" per la ripartizione interna del peso risarcitorio;

– anche il terzo comma dell'art. 2055, che prevede la divisione per parti uguali in caso di dubbio, confermerebbe una lettura "oggettiva" del concetto di colpa, quale carico di quota di debito, e non lo circoscrive alla sola responsabilità per fatto proprio colpevole ex art. 2043 c.c.

L'occasione di pronunciarsi su tale questione è però venuta meno, avendo tutte le pronunce rese su tali ricorsi accolto il primo motivo e, di conseguenza, dichiarato assorbito il secondo.

In base ai principi enunciati da Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019 ⁽⁴⁹⁾, tali pronunce hanno, infatti, riconosciuto il diritto di regresso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno nei confronti del Comune di appartenenza del sindaco la cui condotta (oggetto di condanna penale) aveva cagionato il danno ingiusto, sul rilievo che l'ente locale doveva nella vicenda ritenersi quale responsabile diretto (e non indiretto), in quanto obbligato a rispondere per fatto proprio in virtù del principio di immedesimazione organica.

È stato peraltro demandato al giudice di rinvio il compito di provvedere alla commisurazione, in concreto, delle responsabilità degli enti (di ciascuno dei quali il sindaco era organo), nel riparto interno tra di essi ai fini del regresso, con l'avvertenza che detta commisurazione resta regolata dall'art. 2055, secondo e terzo comma, cod. civ. e dalle regole di riparto degli oneri di allegazione e prova che da esso discendono ⁽⁵⁰⁾.

Va detto peraltro che una deroga all'esposto principio, in realtà però solo apparente, la si è ammessa nel caso in cui vi siano più soggetti a cui il danno sia imputabile a titolo di colpa e accanto a ciascuno di essi siano chiamati a risponderne altrettanti, ma in via indiretta, per il fatto dei primi, a titolo oggettivo.

⁴⁹ Cass. Sez. U. sent. 16/05/2019, n. 13246, Rv. 654026 – 01: «Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto devianti o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo». V. anche, conf., Cass. Sez. 3 ord. del 18/07/2025, n. 20141, Rv. 675435

⁵⁰ Secondo pacifica interpretazione tali oneri si declinano nel senso che occorre muovere da una presunzione *iuris tantum* di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, superabile dalla prova contraria, il cui interesse ed onere saranno dell'attore se pretende il rimborso di una somma superiore alla metà; saranno del convenuto se intende opporsi ad una richiesta pari alla metà, opponendo la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa, poiché trattasi di fatto impeditivo della presunzione di pari concorso di colpa (Cass. n. 3626 del 10/02/2017; Cass. 11/11/2019, 28987, in motivazione)

In proposito la giurisprudenza della S.C. ha già da tempo riconosciuto che la responsabilità per fatto altrui di cui all'art. 2049 c.c. espone il preponente al regresso, da parte degli obbligati in solido con il soggetto effettivamente responsabile del fatto illecito, nella misura determinata dalla gravità della colpa del preposto ⁽⁵¹⁾. Nella motivazione di Cass. n. 16417 del 2011, in particolare, è espressamente precisato che *«l'obbligazione solidale risarcitoria del committente, tenuto ai sensi dell'art. 2049 c.c., ha la stessa estensione di quella del commesso, e pertanto è conforme a diritto la sua condanna nei confronti dei corresponsabili solidali del commesso, alla ripetizione della parte di debito del commesso stesso»*.

La deroga, si è detto, è solo apparente, essendo nei detti arresti espressamente evidenziato che, diversamente dalla ipotesi considerata dal principio base, nel caso in cui vi siano più soggetti cui sia effettivamente imputabile la condotta colposa che ha causato il danno (ovvero, se del caso, le distinte condotte colpose che hanno concorso a determinarlo), la graduazione della responsabilità di quelli che siano eventualmente anch'essi chiamati a risponderne, ma in via indiretta, per il fatto dei primi, a titolo oggettivo, è certamente possibile, proprio sulla base della graduazione operata o da operarsi tra i responsabili diretti.

A suscitare perplessità sono, però, proprio la correttezza dell'assunto di partenza e l'interpretazione del secondo comma dell'art. 2055 cod. civ. che ne sta alla base.

Si osserva, infatti, che se possono ritenersi coerenti nel sistema delle *obligationes ex contractu*, esse non appaiono, invece, completamente rispondenti al disegno sistematico nel diverso campo delle *obligationes ex delicto*.

⁵¹ V. Cass. 27/07/2011, n. 16417: *«la responsabilità per fatto altrui di cui all'art. 2049 c.c. espone il padrone od il committente, oltre che all'obbligo risarcitorio verso il danneggiato, anche all'azione di regresso di cui all'art. 2055, comma 2, c.c., proposta dai corresponsabili solidali del commesso, a nulla rilevando che tale responsabilità scaturisca direttamente dalla legge e non dal fatto illecito, trattandosi di regresso nella misura determinata dalla gravità della colpa del domestico o commesso»*; nel medesimo senso, Cass. 15/01/979, n. 300 e, da ultimo, Cass. 30/12/2023, n. 36613

A prescindere dagli aspetti storici relativi alla nascita della due forme di obbligazioni e la loro evoluzione nei sistemi di *civil law* e *common law*, la diversità ontologica delle due forme di obbligazioni si evidenzia nei meccanismi di loro realizzazione sul piano della fenomenologia giuridica. Così, se per le obbligazioni da contratto l'autonomia privata, estrinsecantesi nella attività negoziale unilaterale o bilaterale o ancora plurilaterale, si comporta quale centrale motore propulsivo, per le obbligazioni da delitto è l'antigiuridicità di un dato fatto storico produttivo di un danno ingiusto che ne giustifica la loro esistenza. La diversità della fonte di produzione si riverbera anche nella *ratio* di ognuna delle due branche del diritto delle obbligazioni: l'una diretta al soddisfacimento dell'iniziativa economica, libera o regolamentata che sia; l'altra quale reazione dell'ordinamento a circostanze fattuali non giustificate a livello sociale prima e ordinamentale poi.

Una volta ammesso che la disciplina della responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. operi, sul lato esterno, in presenza di qualsiasi criterio di imputazione della responsabilità (e dunque anche se si risponde a titolo oggettivo per fatto altrui), non si comprende perché la presunzione di uguaglianza delle colpe di cui al successivo terzo comma (che non pone una regola sostanziale, ma solo un criterio probatorio di accertamento dei presupposti di ripartizione del carico della prestazione tra coobbligati, già fissati dal comma precedente) dovrebbe restare non operativa nei confronti del responsabile oggettivo per fatto altrui, cui sarebbe senz'altro concesso il regresso per l'intero.

Riflesso di tali considerazioni può vedersi nella motivazione di Cass. n. 36613 del 2023, cit., là dove si osserva incidentalmente che il secondo e il terzo comma dell'art. 2055, «*hanno lo scopo di regolare il regresso fra i coobbligati in solido nei confronti del danneggiato, in proporzione alla effettiva responsabilità per il danno riconducibile a ciascuno di essi: lo dimostra il fatto che, quali criteri per la graduazione ai fini del regresso, nel secondo comma della disposizione, non è richiamata solo la gravità della colpa, ma altresì l'entità delle conseguenze dannose. Deve, pertanto, ritenersi che la graduazione cui fa riferimento l'art. 2055, comma 2, c.c., ai fini delle azioni di regresso tra i responsabili in solido del danno, abbia ad oggetto la misura della responsabilità (più che quella della*

sola colpa) e, quindi, essa possa e debba ammettersi, sia che si tratti di responsabilità imputabile esclusivamente in base al criterio della colpa, sia che si applichi un diverso criterio di imputazione legale, quanto meno nei casi in cui, anche se il criterio di imputazione legale della responsabilità non è la colpa (o non è esclusivamente la colpa), una graduazione delle diverse responsabilità sia effettivamente possibile».

Una più articolata prospettiva dogmatica in tal senso la si coglie dalla motivazione di Cass. Sez. 3 n. 4208 del 2017 ove si afferma il principio, peraltro risalente ⁽⁵²⁾ e più volte tralaticciamente ribadito ⁽⁵³⁾, secondo cui il risarcimento del danno patito *iure proprio* dai congiunti della persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto nella stessa percentuale del contributo causale all'evento dannoso attribuibile al comportamento colposo della vittima.

L'interesse che dalla motivazione di tale pronuncia deriva rispetto all'argomento in esame è rappresentato dai seguenti passaggi della ricostruzione esegetica:

– fondamento dell'enunciato principio non è direttamente l'art. 1227 cod. civ. [*«il richiamo all'art. 1227 c.c. deve essere inteso non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto)»*] ma *«il principio di causalità, di cui l'art. 1227 rappresenta il corollario, in base al quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa»*;

– la causalità è categoria scientifica relativa al mondo dei fatti la quale viene recepita dall'ordinamento giuridico mediante la giuridicizzazione del nesso

⁵² Tra le tante Cass. 20/03/1959, n. 849; 07/08/1963, n. 2223; 18/02/1971, n. 430; 10/02/2005, n. 2704; 28/08/2007, n. 18177; 26/05/2014, n. 11698; 23/10/2014, n. 22514; 04/11/2014, n. 23426; 28/07/2017, n. 18909

⁵³ A volte con motivazione *«palesamente inconsistente»* come nel caso di Cass. pen. 26 maggio 1965, n. 1308 in *Giur. It.* 1966, II, p. 369, secondo cui l'applicazione dell'art. 1227 discenderebbe *«dal fatto che, anche agendo iure proprio, in realtà i congiunti pongono pur sempre a fondamento della loro pretesa risarcitoria i loro rapporti con la vittima, concorrente nella produzione dell'evento dannoso»* (precedente citato in nota in Bigliuzzi Geri L. – Breccia U. – Busnelli F.D. – Natoli U., *Diritto civile. 3. Obbligazioni e contratti*, cit., p. 724, nt. 165

eziologico;

– il passaggio dalla legge scientifica alla legge giuridica si traduce, sul piano della responsabilità civile, nella trasformazione della causalità in criterio d'imputazione del danno e nella rilevanza, al livello dell'imputazione del danno, della concausa umana colposa;

– in questo quadro **la colpa, cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1227, va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto** (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), **bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato** ovvero, come riconosce una dottrina, come criterio di selezione delle concause rilevanti ai fini della riduzione del risarcimento; la concausa umana rilevante è infatti quella colposa, dovendosi derubricare quella non colposa a concausa naturale ⁽⁵⁴⁾;

– espressione del medesimo principio causalistico è la previsione del regresso fra responsabili solidali in base alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, di cui all'art. 2055, secondo comma, c.c.;

– l'art. 1227, comma 1, e l'art. 2055, comma 2, compongono così un unitario sistema di rilevanza nella causalità di diritto civile della concausa umana colposa; il "cagionare" della disciplina della responsabilità extracontrattuale non può essere inteso in termini puramente naturalistici, ma subisce l'intervento del principio normativo di rilevanza della concausa umana colposa espresso dagli artt. 1227, comma 1, e 2055, comma 2 e contempla pertanto il frazionamento della responsabilità secondo l'efficienza dei singoli apporti ⁽⁵⁵⁾.

⁵⁴ Si rimarca in dottrina che al termine colpa che figura nell'art. 1227, primo comma, cod. civ. si dà nella giurisprudenza una interpretazione che comporta un uso atecnico del concetto, come dimostra, oltre che la già ricordata applicazione della norma anche nella liquidazione del danno *iure proprio* dei congiunti della vittima che abbia concorso con il proprio fatto colposo alla causazione del danno, anche la rilevanza attribuita al concorso di colpa dell'incapace. Per tali rilievi v. Franzoni M., *Dei fatti illeciti. Art. 2043-2059*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, 2^a ed., Zanichelli, Bologna-Roma, 2020, *sub* art. 2056, p. 570 ss.; Visintini G., *Trattato breve della responsabilità civile*, 3^a ed., Cedam Padova 2005, p. 716.

⁵⁵ Nel senso della riconduzione ad unità dell'art. 1227, primo comma e dell'art. 2055 cod. civ., in quanto espressione «*dello stesso principio della rilevanza delle concause umane ai fini di una riduzione del quantum del principio della dei danni imputabili al singolo responsabile, in misura corrispondente alla gravità della colpa e/o all'entità delle conseguenze ascrivibili alla condotta concorrente*» v. Bigliazzi Geri L. – Breccia U. – Busnelli F.D. – Natoli U., *Diritto civile. 3. Obbligazioni e contratti*, cit., p. 725

Ebbene, se si accetta la duplice premessa che l'art. 2055, comma secondo, faccia sistema con l'art. 1227, comma primo, quanto alla rilevanza della causalità e che, in tale comune prospettiva, alla colpa debba assegnarsi il ruolo non di «*criterio di imputazione del fatto*» ma di «*requisito legale della sua rilevanza causale*» (fermo restando che la ponderazione del diverso peso della concausa umana si colloca sempre sul piano della ponderazione della rispettiva efficacia causale delle condotte) non sembra azzardato giungere a ritenere che, una volta che tale ruolo sia svolto dalle norme che fondano la responsabilità indiretta per fatto altrui (art. 2049 e art. 2054, terzo comma, cod. civ.), un regresso resti pur sempre possibile e necessario anche ove non possa apprezzarsi un diretto coefficiente soggettivo del responsabile (indiretto). La relativa commisurazione atterrà anche in questo caso, come in quello della concausa umana colposa, all'apporto causale, senza che peraltro, in presenza della norma di chiusura prevista dall'ultimo comma dell'art. 2055 cod. civ. l'eventuale impossibilità di una tale ponderazione possa o debba tradursi in un impedimento al regresso.

Converrà al riguardo rammentare che l'assunto esegetico secondo cui il riferimento alla colpa ex art. 1227, primo comma, cod. civ. va letto in relazione al principio di causalità costituisce acquisizione pacifica della giurisprudenza della Cassazione già da molti anni.

In termini sovrapponibili a quelli sopra ricordati già Cass. n. 17152 del 2002 rilevava come «*la dottrina più recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l'idea che la regola di cui all'art. 1227, c. 1, c.c. sia espressione del principio dell'autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, sicché la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227, c. 1, c.c. va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato*», evidenziando altresì come «*nella tesi causalistica, quale fondamento dell'art. 1227, c. 1, c.c., [rientri] anche quello orientamento che ritiene che l'art. 1227 c.c. rappresenta un'ipotesi particolare*

della generale previsione di responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., tenuto conto che la norma di cui all'art. 2055 c.c. viene inquadrata dalla dottrina dominante nell'ambito del nesso di causalità».

Analogamente Cass. n. 1002 del 2010 affermava che «La regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988). ... Proprio perchè è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colpevolezza del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c., comma 1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti eziologicamente idonei del danneggiato»

In termini non dissimili Cass. n. 17240 del 2015 ha evidenziato in motivazione che «il giudizio sull'accertamento del concorso di colpa del danneggiato deve essere correttamente e adeguatamente motivato con riguardo sia all'entità della colpa del danneggiato e alla relativa quantificazione percentuale, sia all'efficienza causale della sua negligenza rispetto alla produzione del danno (Casa., 8 aprile 2003, n. 5511; Cass., 29 settembre 2005, n. 19166), con la precisazione che la gravità della colpa deve essere apprezzata, ai fini del citato art. 1227, primo comma, non in senso psicologico, ma come entità della diligenza violata (Cass., 21 gennaio 2010, n. 1002). In questo contesto operano, dunque, i criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento».

In tale prospettiva muove ancora di recente Cass. n. 23804 del 2024 che, in tema di concorso causale tra fatto illecito del danneggiante e comportamento colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma e 2056 c.c., ha affermato che la relativa valutazione «va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta; quindi ripetendo l'operazione a parti invertite. Così, in materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter

logico da seguire deve essere: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata; b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta; c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b)».

9. La rivalsa della struttura sanitaria nella responsabilità sanitaria.

La giurisprudenza della Cassazione ha affrontato la questione del regresso interno tra coobbligati nell'ambito della responsabilità medica, con riguardo all'ipotesi di solidarietà risarcitoria tra medico e struttura sanitaria nel vigore del sistema anteriore a quello della legge n. 24 del 2017 e, quindi, con riguardo ad una obbligazione risarcitoria soggettivamente complessa *ex latere debitoris* che trovi titolo, non già in un illecito extracontrattuale (come lo sarebbe, sia pure in parte, nell'ambito del sistema introdotto dalla legge appena citata) ma interamente in un illecito contrattuale, fondato, per il medico, sulla responsabilità ex art. 1218 cod. civ. e, per la struttura sanitaria, sulla responsabilità ex art. 1228 cod. civ.

Proprio per sottrarre tale rivalsa all'effetto di riversare interamente sul sanitario l'onere del risarcimento, che conseguirebbe all'applicazione del richiamato principio, si è affermato ⁽⁵⁶⁾ – con operazione ermeneutica che non si è sottratta alle critiche di parte della dottrina ⁽⁵⁷⁾ – che nella fattispecie della solidarietà risarcitoria medica la responsabilità della struttura ex art. 1228 cod.

⁵⁶ Cass. 11/11/2019, n. 28987; 20/10/2021, n. 29001

⁵⁷ Zorzit F., *La rivalsa delle strutture sanitarie: le oscillazioni della giurisprudenza e l'intervento della Cassazione*, in *Danno e resp.* 2019, 6, pp. 745 ss.. In senso critico sull'applicabilità dell'art. 1228 c.c. all'ipotesi in cui il medico abbia assunto direttamente l'incarico da parte del paziente, Facci S., *L'azione di rivalsa della struttura sanitaria tra le sentenze di San Martino e la l. Gelli-Bianco*, in *Resp. Civ. Prev.* 2020, p. 228; v. anche, ivi citati, Chiaromonte M., *Responsabilità per fatto degli ausiliari e incarico contrattuale diretto al medico: il dubbio ruolo della casa di cura privata*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 489; v. anche Sanna A., *I mille volti della responsabilità medica: la responsabilità della casa di cura privata*, in *Resp Civ. Prev.* 1999, 689; Alpa G., *La responsabilità medica*, ibidem, 331; Faccioli M., *La responsabilità della casa di cura per l'operato del medico di fiducia del paziente*, in *Resp. civ.*, 2007, 126. In senso favorevole v. però D'Adda A., *I rapporti interni tra debitore ed ausiliario ex art. 1228: una opportuna messa a punto (con molte luci e qualche ombra)*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.* 2020, fasc. 2, p. 345 ss.; id., *I limiti alla rivalsa della struttura sanitaria sul medico (e del debitore sul proprio ausiliario): la Suprema Corte si confronta con il sistema della responsabilità civile*, in *Danno e resp.* 2020, fasc. 1, p. 59-64

civ. si configura come responsabilità diretta per fatto proprio, sul rilievo che, a differenza del fatto del preposto (ex art. 2049 cod. civ.), quello dell'ausiliario, espressamente qualificato come doloso o colposo, rileverebbe come fatto del debitore, in quanto **intraneo alla sua sfera giuridica**; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, tornerebbe nuovamente applicabile la presunzione di pari contribuzione al risarcimento ex artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di ospedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.

EMILIO IANNELLO